

DIRITTI FONDAMENTALI DELLE PERSONE DEBOLI: DOCUMENTO BASE DEL CSA PER IL LORO RICONOSCIMENTO E ATTUAZIONE

Proseguendo nelle attività iniziate nel 1970 e volte alla promozione dei diritti fondamentali delle persone non autosufficienti (minori privi dell’indispensabile sostegno familiare, persone con handicap intellettivo grave, anziani malati cronici non autosufficienti, pazienti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, infermi con rilevanti disturbi psichiatrici e autonomia molto limitata) il Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, ha elaborato il documento che riportiamo integralmente e l’ha proposto anche al Coordinamento degli Enti gestori delle attività socio-assistenziali del Piemonte.

Testo del documento

1. Le sottoelencate organizzazioni concordano sulla necessità che, sulla base dei valori costituzionalmente garantiti ed anche in relazione all’attuale crisi economica, nell’attribuzione dei finanziamenti relativi agli investimenti e alla gestione delle funzioni statali, regionali, provinciali e comunali, venga riconosciuta l’assoluta priorità (che non significa esclusività) alle iniziative che incidono direttamente o indirettamente sulle condizioni esistenziali delle persone inabili al lavoro e prive dei mezzi necessari per vivere (primo comma dell’articolo 38 della Costituzione).

2. Un’attenzione particolare deve essere rivolta alle persone (oltre 1 milione di nostri concittadini) non autosufficienti e quindi incapaci di autodifendersi.

3. La tutela di detti soggetti deve essere affrontata tenendo conto che ognuno di noi, anche da un momento all’altro, può cadere nella terribile condizione di totale dipendenza dagli altri. È quindi necessario coniugare la difesa dei nostri legittimi interessi personali e familiari con la solidarietà attiva nei riguardi degli altri nostri concittadini.

4. Occorre pertanto che le istituzioni, le associazioni di tutela dei soggetti deboli e tutte le organizzazioni che condividono i principi sopra enunciati, assumano concrete iniziative senza rinviare ad altri impegni che le parti in causa sono in grado di assumere direttamente.

5. È indispensabile mettere in atto tutte le possibili azioni affinché non vi siano gruppi o persone che, senza averne necessità, approfittano delle misure disposte a favore di coloro che, per poter condurre un’esistenza accettabile, abbisognano dell’aiuto solidale di altri.

6. Ne consegue che le esigenze economiche delle persone, ad esempio per la concessione di sussidi e per la determinazione delle rette, devono essere valutate non soltanto in base ai loro redditi, ma tenendo altresì nella giusta considerazione i patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti, l’uso di beni comunque disponibili, nonché le eventuali donazioni effettuate. La franchigia per la prima casa di abitazione dovrebbe essere conservata esclusivamente per il calcolo della quota alberghiera di ricovero delle persone colpite da patologie e/o da handicap invalidanti e da non autosufficienza e non per l’erogazione di sussidi a fondo perduto.

7. L’attuazione corretta dei precedenti punti consentirà finalmente di passare dalle parole ai fatti e di fornire gli indispensabili e fondamentali sostegni socioeconomici alle persone non autosufficienti prive dei mezzi economici per vivere, attuando il già ricordato primo comma dell’articolo 38 della Costituzione che pone innanzitutto l’obbligo di garantire il mantenimento agli inabili al lavoro.

8. Per quanto riguarda i vari settori di intervento sociale (sanità, scuola, lavoro, casa, ecc.) occorre che a tutti i livelli (Stato, Regioni, Comuni, ecc.) le attività di competenza devono essere gestite garantendo le necessarie prestazioni anche ai soggetti più deboli. Ad esempio il settore sanità deve assicurare gli interventi anche alle persone colpite da malattie inguaribili e da non autosufficienza. A sua volta la prescuola e la scuola dell’obbligo devono continuare a garantire le proprie prestazioni anche ai soggetti con handicap grave e gravissimo. Il settore lavoro non deve continuare a scaricare all’assistenza le prestazioni economiche riguardanti i disoccupati ed i sottooccupati. D’altra parte il settore assistenziale può solo assicurare l’erogazione di sussidi, mentre il settore lavoro è in grado non solo di erogare contributi eco-

nomici, ma anche di stabilire gli opportuni rapporti con le aziende in questione, prevedere corsi di aggiornamento o di riqualificazione professionale e mettere in atto le altre misure di sua spettanza. Parimenti, per quanto concerne il settore casa, occorre evitare che continui a trasferire all'assistenza la risoluzione delle problematiche comprese quelle di emergenza, riguardanti le persone ed i nuclei familiari in gravi difficoltà abitative o sfrattati. È altresì necessario che il settore cultura affronti la questione delle persone non autosufficienti fornendo le necessarie informazioni riguardanti la prevenzione, la tutela giuridica e le altre esigenze, tenendo conto che attualmente sono oltre un milione di nostri concittadini la cui esistenza dipende dalle misure decise dalle istituzioni e dal resto della popolazione.

9. Nell'attesa che i succitati settori svolgano in pieno le loro competenze istituzionali, occorre che le eventuali attività svolte impropriamente dal settore assistenziale non vengano più poste a carico degli stanziamenti diretti agli assistiti, come purtroppo avviene da anni, ma che il loro costo venga totalmente rimborsato dai settori di competenza istituzionale.

10. Le somme, che i Comuni sono tenuti a corrispondere al Consorzio che gestisce le attività assistenziali, devono ovviamente coprire tutte le spese riguardanti le prestazioni alle quali i cittadini hanno il diritto esigibile in base alle leggi vigenti. Mentre di norma è previsto il versamento di somme uguali per tutti i Comuni con-

sorziati, il cui importo è calcolato sulla base della popolazione residente in ciascuno di essi, può essere necessario richiedere versamenti aggiuntivi ai Comuni i cui cittadini hanno presentato esigenze superiori alla media degli interventi assicurati dal Consorzio.

11. Qualora i Comuni non dispongano effettivamente delle risorse economiche necessarie per la copertura delle spese obbligatorie, occorre che, previa convocazione di sedute aperte alla popolazione e ai gruppi sociali, i Consigli comunali approvino le relative decisioni, precisandone i motivi in modo dettagliato e comprensibile anche ai non esperti.

12. Spetta ai Consigli comunali assumere le necessarie iniziative, comprese quelle giudiziarie, per promuovere il versamento dei contributi economici di competenza delle Regioni, dello Stato e di altri Enti.

13. Apposite iniziative devono essere assunte dai Comuni e dagli Enti gestori delle attività assistenziali nei confronti delle Ipab, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, comprese quelle privatizzate, al fine di ottenere la loro attiva partecipazione, anche economica, alle attività rivolte alle persone da assistere.

14. Fra le iniziative di competenza dei Comuni occorre ricordare la destinazione dei beni e dei redditi acquisiti gratuitamente dall'estinzione delle Ipab e degli altri enti assistenziali (Eca, Onmi, Onpi, Enaoli, ecc.) i cui patrimoni per legge devono essere destinati esclusivamente all'assistenza.

Contributi economici illegittimi: ulteriori azioni del Csa (segue dalla pag. 35)

anziani cronici non autosufficienti" elaborato da Nna, Network non autosufficienza;

- presa di posizione nei confronti della delibera del Comune di Bari del 29 dicembre 2010 in cui era disposto che detto Comune provvedeva al pagamento dell'intero costo dei centri diurni frequentati da soggetti con handicap intellettuivo grave esclusivamente «*nel caso in cui il valore lsee del nucleo familiare del disabile e i redditi personali non superassero i 7.500,00 euro*». Da notare che detta illegittima decisione era stata

assunta sulla base dell'altrettanto illegittimo regolamento della Regione Puglia n. 4/2007, modificato con provvedimento n. 19/2008;

- numerosi (ed inutili) interventi sono stati rivolti agli amministratori del Comune di Bologna che ha continuato a pretendere illegittimi contributi economici dai parenti degli assistiti non autosufficienti, nonostante che il Consiglio comunale avesse approvato il 21 luglio 2008 una delibera (inspiegabilmente mai attuata) che li esentava da ogni onere.